

**Società di Committenza Regione Piemonte S.p.A.**

**“S.C.R. – Piemonte S.p.A.”**

\* \* \*

**VERBALE**

**QUINTA SEDUTA PUBBLICA**

**13 settembre 2017**

\* \* \*

**GARA: Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori di Realizzazione di opere di adeguamento di impianti elettrici e speciali dell'Accademia Albertina delle Belle Arti di Torino, sita in via Accademia Albertina 6 - Torino” CUP: I14H17000260001 – CIG 7118676545 (gara 63 - 2017)**

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO: € 1.169.531,83, IVA esclusa, di cui:**

- € 899.774,32, IVA esclusa, per lavori (soggetti a ribasso)
- € 13.000,00, IVA esclusa, per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (non soggetti a ribasso)

\* \* \*

L'anno duemiladiciassette, il giorno tredici del mese di settembre, alle ore 9:50, presso la sede di S.C.R. Piemonte S.p.A. – Corso Marconi n. 10 – Torino, nella sala riunioni Opere Pubbliche del terzo piano aperta al pubblico, è presente il Seggio di gara, costituito dall'ing. Giovanna PASCOTTO, Responsabile della procedura di gara, assistito da due

dipendenti della Funzione Appalti Pubblici di S.C.R. Piemonte S.p.A., la dr.ssa Beatrice TARANTINO e la dr.ssa Federica DE PALMA, la quale svolge altresì la funzione di Segretario Verbalizzante.

Non sono presenti rappresentanti dei concorrenti.

Il Responsabile della procedura di gara Ing. Giovanna PASCOTTO, dichiara aperta la seduta di gara e procede con l'apertura dei plichi e la constatazione della presenza e controllo della documentazione amministrativa contenuta nell'apposita busta "A – Documentazione Amministrativa", a partire dal punto in cui era stato interrotto nella seduta pubblica precedente del 8 settembre u.s., proseguendo secondo l'elenco riportato nel relativo verbale, così come segue:

**151) ITC IMPIANTI TECNOLOGICI SRL** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a

disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l'art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*... <omissis> ...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*... <omissis> ...”*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-

bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**152) C.S. COSTRUZIONI S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**153) PRESOTTO ENNIO S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l’art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*...<omissis>...”*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo

stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**154) TECNOENERGIA S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**155) I.M.E.T. - INSTALLAZIONE MATERIALI ELETTRICI TORTONA - S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni

necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l’art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*...<omissis>...”*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi

dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**156) RTI C.I.E.T. SRL (MANDATARIA) – TERMOSANITARIA**

**PIANI S.R.L.** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**157) SCOTTA SRL** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal



concorrente, mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l’art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*... <omissis> ...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*... <omissis> ...”*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di

gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**158) S.I.E.I. SOCIETA' IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI**

**S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**159) RAUCCI MARIO** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la

regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**160) SUD SERVICE S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**161) SPALLINA COSTRUZIONI DI SPALLINA LUIGI & C. S.N.C**  
- Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**162) DAVANI GIUSEPPE & C. SNC** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A –

Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall’esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l’art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l’operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto*

*dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*...<omissis> ...”*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**163) C.E.A.M. COSTRUZIONI ELETTRICHE E ASSEMBLAGGIO MECCANICO S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**164) RTI BARATTA S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI**

**(MANDATARIA) – C.E.A.M. - CONSORZIO ARTIGIANI**

**EDILI ED AFFINI MONFERRINO** – Il Seggio di gara dopo aver

verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A –

Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica”

perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede

all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione

contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”,

confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione e dal confronto con quanto riportato

nella Visura Camerale della mandante C.E.A.M. emerge, quale

irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal

concorrente, mediante la compilazione del Modello B “*Dichiarazioni*

*necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47*

*del D.P.R. 445/2000*” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a

disposizione dei partecipanti, le mancate dichiarazioni circa

l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e

5 lett. 1), Codice dei Contratti Pubblici dei Direttori Tecnici

dell'impresa (Emilio Pezzana e Ilaria Bertolé).

Visto l'art. 80 comma 3, Codice dei Contratti Pubblici che recita

*“L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il*

*decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei*

*confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa*

*individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. [omissis]”, il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo ai Direttori Tecnici dell’impresa mandante (Emilio Pezzana e Ilaria Bertolé).*

**165) ELETTRIDRAULICA SILVI S.R.L** – Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”,

confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione e dal confronto con quanto riportato nella Visura Camerale dell'operatore economico emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B *“Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000”* predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, le mancate dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. 1), Codice dei Contratti Pubblici del Direttore Tecnico dell'impresa (Giuseppe Orsini).

Visto l'art. 80 comma 3, Codice dei Contratti Pubblici che recita *“L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di*



*società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. [omissis]”, il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso, mediante l’applicazione dell’istituto del soccorso istruttorio, di produrre le dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 commi 1, 2 e 5 lett. l) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in capo al Direttore Tecnico dell’impresa (Giuseppe Orsini).*

**166) I.S.E. S.R.L. - -** Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**167) G.I. GENERAL IMPIANTI - SRL -** Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, dà

lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**168) C.I.E.M. S.A.S. DI TRIPPUTI FRANCESCO & C.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**169) PLANTRONIC DI PUTELLI GUIDO FRANCESCO E C. SNC** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**170) I.C.E.E.D. S.R.L.** - Il Responsabile della procedura di gara, dopo

aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A - Documentazione Amministrativa" e "B - Offerta Economica" perfettamente chiuse, dopo averle tutte siglate unitamente ai due componenti del seggio, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione Amministrativa" confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge che il concorrente è in possesso di attestazione SOA nelle categorie OS30, classifica I e OG11, classifica II, mentre il requisito tecnico – economico minimo richiesto per la partecipazione alla gara consiste nel possesso di attestazione SOA in categoria OS30, classifica III o, in alternativa, in categoria OG11, classifica III, come meglio specificato con rettifica dei chiarimenti pubblicati a riscontro del quesito 3 del 10/07/2017 e del quesito 1 del 13/07/2017, pubblicata in data 20/07/2017 sul sito istituzionale di S.C.R. Piemonte S.p.A..

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 92, comma 1, D.P.R. 207/2017 e s.m.i. , *“Il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli*

*importi. I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente."*

- Nella gara in oggetto, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione sono definiti dal possesso di attestazione SOA nell'unica categoria prevista, ossia OS30, classifica III o in alternativa in categoria OG11, classifica III;
- il concorrente risulta in possesso di attestazione SOA nelle categorie OS30 e OG11, ma in classifica insufficiente a soddisfare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione richiesti, sia in riferimento ad una che all'altra categoria.

Pertanto, il Responsabile della Procedura di gara esclude il concorrente dal prosieguo della procedura in quanto il medesimo non risulta essere in possesso del requisito tecnico – economico richiesto ai fini della partecipazione alla gara.

**171) C.L.P. COSTRUZIONI S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà

lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**172) TECHNE S.P.A.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**173) RICORDA - S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**174) SA.PI. S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione

Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**175) RTI MATTIODA PIERINO & FIGLI S.P.A. (MANDATARIA)**

– **SOGEN S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**176) D.G.L. TECNOIMPIANTI S.R.L.** - Il Seggio di gara, durante la verifica sulla presenza all’interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica”, ha per mero errore materiale aperto la busta “B - Offerta Economica”. Pertanto, si procede a risigillare ed a controfirmare il lembo di apertura della busta “B – Offerta economica”, ed a proseguire con

l'apertura e la lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**177) TECNOEDI COSTRUZIONI S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l'art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,*

*anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*...<omissis>..."*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**178) CO-GESI S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal



concorrente, mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l’art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*... <omissis> ...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*... <omissis> ...”*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di

gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**179) G QUADRO SRL** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l'art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,*

*anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*...<omissis>..."*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**180) ELETTRICA IMPIANTI S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica"

perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l'art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*... <omissis> ...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o*

*falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*  
...<omissis>...”

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**181) ELETTROIMPIANTI S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste “A – Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B “Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.

445/2000” predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all’art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l’art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*“Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*...<omissis>...”*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell’art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo

stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

#### **182) RTI FUMO S.R.L. (MANDATARIA) – CHIRICO IMPIANTI**

**S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle sigilate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente sia in capo alla mandataria FUMO S.r.l. sia in capo alla mandante CHIRICO IMPIANTI S.r.l., mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l'art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*"Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni,*

*anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*...<omissis>..."*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sia in capo alla mandataria sia in capo alla mandante, coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**183) IN.TECH S.P.A.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e



sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

**184) PAOLIN IMPIANTI S.R.L.** - Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A – Documentazione Amministrativa" e "B – Offerta Economica" perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all'apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta "A – Documentazione Amministrativa", confrontandola con quella richiesta dal disciplinare di gara. Dall'esame della documentazione emerge, quale irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive rese dal concorrente, mediante la compilazione del Modello B "Dichiarazioni necessarie per la partecipazione rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000" predisposto dalla Stazione Appaltante e messo a disposizione dei partecipanti, la non conformità circa il possesso del requisito generale di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), Codice dei Contratti Pubblici.

Visto l'art. 80 comma 5, Codice dei Contratti Pubblici che recita:

*"Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura*

*d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, qualora:*

*...<omissis>...*

*f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;*

*f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico*

*...<omissis>..."*

e per quanto espresso in merito alle succitate dichiarazioni durante la seduta pubblica del 28 agosto u.s., il Responsabile della procedura di gara ammette con riserva il concorrente precisando che, ai sensi dell'art. 83, comma 9, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., verrà richiesto allo stesso di produrre le dichiarazioni di cui all'art. 80 comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., coerentemente alla propria condizione specifica, mediante l'applicazione dell'istituto del soccorso istruttorio.

**185) QUINTINO COSTRUZIONI S.P.A. -** Il Seggio di gara dopo aver verificato la presenza all'interno del plico delle due buste "A –

Documentazione Amministrativa” e “B – Offerta Economica” perfettamente chiuse e sigillate, dopo averle siglate, procede all’apertura ed alla lettura approfondita della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione Amministrativa”, dà lettura del contenuto di tutta la documentazione amministrativa e ne valuta la completezza e la regolarità. Il Seggio ammette il concorrente poiché la documentazione amministrativa risulta completa e corretta.

\* \* \*

Alle ore 12:30 il Responsabile della procedura di gara sospende la seduta. Il Seggio di gara affida in custodia al Segretario verbalizzante i plichi presentati dai concorrenti, che vengono riposti nel locale archivio della Funzione Appalti Pubblici chiuso a chiave.

\* \* \*

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto in unico esemplare come segue:

- Ing. Giovanna PASCOTTO – presidente del seggio di gara –  
Responsabile della procedura di gara

---

- Dott.ssa Beatrice TARANTINO – componente effettivo del  
seggio di gara

---

- Dott.ssa Federica DE PALMA – componente effettivo del seggio  
di gara – Segretario verbalizzante

---

*(firmato in originale)*